

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'**Articolo 1****Finalità**

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità che l'Istituto Superiore di sanità adotta per la concessione del proprio patrocinio a sostegno di iniziative, prevalentemente a carattere nazionale o internazionale, di alto rilievo nel campo della ricerca scientifica, formazione, tutela salute pubblica, che siano connesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Istituto.

Articolo 2**Oggetto**

Ai fini del presente disciplinare, si intende per patrocinio dell'Istituto Superiore di sanità il riconoscimento del particolare valore scientifico, formativo o di tutela della salute, di iniziative promosse da soggetti pubblici e privati. Sono escluse le attività od iniziative che abbiano scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro, ivi comprese iniziative finanziate da sponsor commerciali. Il patrocinio è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3**Criteri per la concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio viene concesso dopo lo svolgimento di un'istruttoria diretta a verificare la validità dell'iniziativa e l'affidabilità dei soggetti richiedenti e/o promotori (si intendono tali i soggetti responsabili dell'evento e non le agenzie cui viene affidato il servizio di organizzazione).
2. Il patrocinio può essere concesso, a titolo gratuito, a soggetti pubblici e privati. I soggetti privati che intendono fare richiesta di concessione del patrocinio ai sensi del presente Regolamento, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata;
 - b) non avere scopo di lucro o carattere promozionale per marchi e prodotti commerciali.
 - c) avere una struttura sociale in grado di garantire la serietà e la validità dell'iniziativa, nonché una valenza di livello nazionale.
 - d) nel caso di associazioni, onlus, ecc. si richiede che siano iscritte negli appositi elenchi o registri previsti dalle norme vigenti.
3. Ai fini della concessione del patrocinio si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) eventi di chiaro e apprezzabile rilievo nazionale o internazionale;
 - b) esplicita coerenza dell'iniziativa con le finalità e compiti istituzionali di ISS ed esclusione di qualsiasi conflitto di interesse con le finalità di ISS;
 - c) assenza di fini di lucro, sia diretti che indiretti; a tale fine sono escluse, tra le altre, le iniziative finalizzate alla raccolta fondi;
 - d) durata dell'iniziativa delimitata e definita nel tempo;
 - e) per le iniziative che risultino sostenute da sponsor privati, è necessaria la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di richiesta di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minor evidenza.
4. Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma è concesso per ogni singola iniziativa e non si estende, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini o a repliche della stessa, anche se realizzate dallo stesso soggetto richiedente.



5. Sono espressamente escluse le richieste di patrocinio relative ad iniziative:

- a) politiche o sindacali
- b) che abbiano scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro;
- c) palesemente non coerenti o direttamente collegati alle finalità istituzionali di ISS;
- d) che risultino negative o di pregiudizio per l'immagine di ISS;
- e) di carattere puramente locale.

6. In ogni caso, l'ISS resta libero di poter concedere discrezionalmente il patrocinio a proprio ed insindacabile giudizio.

Articolo 4

Modalità di richiesta del patrocinio

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio di ISS devono inviare una richiesta di patrocinio all'attenzione del Presidente dell'ISS, utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto compilato in tutte le sue parti. La domanda va inoltrata via mail all'indirizzo: presidenza@iss.it. Non sono accettati altri formati e non verrà presa in considerazione la richiesta non completa dei documenti richiesti.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere in merito a quanto indicato nella domanda e nei relativi allegati, deve essere corredata da documentazione ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa.

3. L'iter di valutazione della richiesta di patrocinio è coordinata dalla segreteria di Presidenza dell'ISS, che si avvale, di volta in volta, dell'unità organizzativa interna competente per materia; a quest'ultima si richiede parere scritto in merito all'opportunità o meno di concedere il patrocinio sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'ISS, con comunicazione scritta al richiedente entro il termine di **20 giorni** prima della data di inizio dell'evento. Decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intenderà rigettata, senza necessità di una sua formalizzazione scritta.

Articolo 5

Utilizzo del logo

La concessione del patrocinio non dà diritto all'utilizzo del logo di ISS. Il patrocinio di ISS non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati e non deve essere utilizzato in modo da ingenerare confusione con quello di altri enti pubblici o privati. I centri e i dipartimenti di ISS non possono accordare patrocinio e utilizzo del logo.

Articolo 6

Gratuità del patrocinio

La concessione del patrocinio è esclusivamente gratuita e non comporta per ISS erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la partecipazione a spese per il supporto organizzativo, nonché per lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni patrocinate.

Articolo 7

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio consente l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità", nelle varie forme di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.



2. ISS non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative, manifestazioni e progetti ai quali ha accordato il proprio patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti ai quali è riconosciuto il patrocinio.

3. La concessione del patrocinio è condizionata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata con quanto dichiarato nella richiesta e nei relativi allegati. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso, per eventuali controlli, in formato digitale all'ISS tramite mail all'indirizzo di posta elettronica presidenza@iss.it indicando nell'oggetto: "stampa con patrocinio ISS".

Articolo 8

Verifiche e controlli

La concessione del patrocinio implica la facoltà per l'ISS di poter accertare il corretto utilizzo del patrocinio e di intraprendere ogni idonea azione legale nei casi di un utilizzo non autorizzato o improprio. A tal fine, ISS potrà eseguire opportuni controlli finalizzati a verificare che i programmi o gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le sue modalità di svolgimento risultino coerenti con quelle dichiarate nella domanda e non risultino negative o di pregiudizio per l'immagine dell'Ente.

Articolo 9

Revoca

ISS potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, qualora dovesse riscontrare, da parte del soggetto beneficiario, una condotta non coerente e in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio all'immagine stessa di ISS, riservandosi ogni azione per difendere diritti e immagine. ISS potrà, altresì, revocare la concessione del patrocinio in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, di quanto definito dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio. In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio è stato concesso.

Articolo 10

Norme transitorie e finali.

Il presente disciplinare entra in vigore dal giorno della sua approvazione. Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso.